



22442.21

C.I.


**REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

MAGDA CRISTIANO  
LAURA TRICOMI  
ALBERTO PAZZI  
PAOLA VELLA  
LUCA SOLAINI

Presidente  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere - Rel.



Ud. 20/10/2020 CC  
Cron. 22442  
R.G.N. 4578/2017

**ORDINANZA**

sul ricorso 4578/2017 proposto da:

S.Im.Co. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,  
elettivamente domiciliata in Roma, Via Ovidio n.26, presso lo studio  
dell'avvocato A )

, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

Ge.Pa. Gestioni Patrimoniali Ventura S.r.l., in persona del legale  
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in F )

, giusta  
procura in calce al controricorso;

-controricorrente -

del  
30/8/2020

contro

Ri

di

di

e

r

)

di

i

,

:

,

,

l;

- intimati -

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il  
23/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
20/10/2020 dal cons. SOLAINI LUCA.

**Rilevato che:**

Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 22.3.2014, revocò l'ammissione di S.Im.Co s.r.l. alla procedura di concordato preventivo e dichiarò il fallimento della società.

La sentenza, reclamata dalla fallita, fu riformata dalla Corte d'appello di Lecce.

La reclamante venne perciò riammessa al concordato, e il fallimento fu dichiarato chiuso con decreto del 17.11.2015.

Il 6.4.2016 S.Im.Co presentò atto "di adeguamento" dell'originaria proposta concordataria alle mutate condizioni venutesi a creare durante la procedura di fallimento.

Il Tribunale, con decreto del 23.11.2016 ha ritenuto che tale atto, lungi dal potersi ritenere meramente modificativo della prima domanda, ne integrasse in realtà una nuova. Ha rilevato in proposito che la proposta, a differenza della prima, non prevedeva più l'integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati e ipotecari - con conseguente aumento dei creditori ammessi al voto ed alterazione delle maggioranze anteriormente richieste - e contemplava una percentuale di soddisfacimento anche per i chirografi, in precedenza posposti. Pertanto, rilevato che, a seguito della revoca del fallimento, era ancora pendente l'originaria procedura concordataria, nello stato in cui si trovava alla data di emissione della sentenza dichiarativa, ha invitato S.Im.Co a chiarire se intendesse rinunciarvi, ha dichiarato inammissibile la nuova proposta ed ha fissato udienza per l'adunanza dei creditori o, in subordine, per l'esame delle istanze di fallimento presentate.

Il decreto è stato impugnato da S.Im.Co srl con ricorso straordinario per cassazione affidato ad un motivo, cui ha resistito con controricorso la creditrice Ge.Pa., Gestioni Patrimoniali Ventura, srl.

Gli altri creditori sono rimasti intimati.

**Considerato che:**

Con l'unico motivo di ricorso, S.Im.Co. denuncia violazione dell'art. 175 comma 2 L.F. per aver il tribunale erroneamente ritenuto che la norma, che consente di modificare la proposta di concordato sino all'inizio delle operazioni di voto, non potesse trovare applicazione nonostante l'indiscutibile mutamento dell'originaria situazione di fatto determinato dalla durata annuale della procedura di fallimento.

Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto contro un provvedimento non decisorio e non definitivo, insuscettibile di passare in giudicato, e perciò non impugnabile in cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.

Questa Corte ha già ripetutamente affermato che *"il decreto con cui il tribunale dichiara l'inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi dell'art. 162, comma 2, l.fall. (eventualmente, anche a seguito della mancata approvazione della proposta, ai sensi dell'art. 179, comma 1) ovvero revoca l'ammissione alla procedura di concordato, ai sensi dell'art. 173, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, non è soggetto a ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., non avendo carattere decisorio. Invero, tale decreto, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi, non è idoneo al giudicato"*(Cass. sez. un. n. 27073/16, 5479/18, 211/19).

Nella specie il tribunale si è, per l'appunto, limitato a dichiarare inammissibile quella che ha motivatamente qualificato come nuova proposta di concordato, ma non ha precluso in via definitiva alla ricorrente di ripresentarla, ovvero di depositare una seconda domanda di ammissione alla procedura minore - previa la necessaria rinuncia a quella già pendente (Cass. nn. 6277/016, 495/015) -

adattandone le previsioni ai mutamenti della sua originaria situazione economica e finanziaria determinatisi per effetto del fallimento intervenuto *medio tempore*; al contrario, fissando l'adunanza dei creditori sulla prima proposta a distanza di oltre cinque mesi dalla pronuncia, il giudice ha consentito alla società di usufruire di un congruo termine per valutare la convenienza di tale soluzione.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna di S.Im.Co. al pagamento delle spese processuali, che sono liquidate come in dispositivo.

### **P.Q.M.**

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a pagare a Ge.Pa., Gestioni Patrimoniali Ventura, srl, le spese del presente giudizio, che liquida in € 5.400,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - *bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20.10.2020.

Il Presidente  
Dott.ssa Magda Cristiano

